



PROTOCOLLO D'INTESA SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE A FAVORE DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE

Il Tribunale di Napoli, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace,

- **considerato che** la legge impone ad entrambi i genitori l'obbligo di sostenere gli oneri connessi al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive disponibilità e capacità economiche;
- **considerato, altresì, che** i genitori pro quota devono sopportare, oltre al mantenimento ordinario, anche "le spese straordinarie"
- **rilevato che** la giurisprudenza è intervenuta più volte sul concetto di spesa straordinaria individuando i criteri che distinguono le cd. spese straordinarie da quelle ordinarie;
- **tenuto conto** dei rilievi espressi dalla Delegata alla Famiglia del COA di Napoli, avv. Roberta Foglia Manzillo e dalla Commissione Famiglia del COA di Napoli, in persona dell'avv. Camilla Aiello;
- **sentite** le associazioni specialistiche: Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minorenni - Sez. Napoli, Associazione Matrimonialisti Italiani - Sez. Napoli, Associazione dei Familiaristi Italiani - Sez. Napoli, Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni - Sez. Napoli, Camera Minorile e Relazioni Familiari di Napoli, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia - Sez. Napoli;
- **rilevata** la necessità di fornire delle linee guida aggiornate da seguire nell'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie per i figli (minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti) al fine di limitare e ridurre in via preventiva il contenzioso tra i genitori nei giudizi in materia di famiglia. Verranno pertanto individuate le spese ordinarie e straordinarie nel rispetto delle ultime previsioni normative e dei recenti orientamenti della Suprema Corte;
- **ritenuto che**, salvo diversa previsione, il presente Protocollo si intenderà richiamato dalla data della sua sottoscrizione in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento per i figli e sostituisce e revoca ogni precedente Protocollo in materia, aggiornandone i riferimenti normativi e giurisprudenziali;
- ritenuto, altresì, che le spese straordinarie verranno ulteriormente suddivise in spese straordinarie extra assegno obbligatorie che non necessitano di un preventivo accordo e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori.

concordano che le spese ordinarie che rientrano nel mantenimento e straordinarie ossia extra assegno di mantenimento possono essere così suddivise:

I. SPESE ORDINARIE (CHE RIENTRANO NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO).

Sono da considerarsi le spese destinate al soddisfacimento della vita quotidiana del figlio o che periodicamente devono essere sostenute per lo stesso, e quindi non solo l'obbligo alimentare, ma anche l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, di assistenza morale e materiale, di gestione e organizzazione del minore.

Le spese ordinarie devono avere quindi quei caratteri dell'ordinarietà, della frequenza, della periodicità, della non gravosità e della utilità e/o necessità. Si indicano di seguito per praticità:

- vitto, alloggio, concorso alle spese della abitazione (canone di locazione, utenzeconsumi), abbigliamento ordinario,
- cura e igiene personale. Parrucchiere (parrucchiere, barbiere, estetista), mensa scolastica, cancelleria scolastica corrente, attività di tempo libero intraprese dal figlio da solo (cinema,attività conviviali) o con il genitore collocatario, medicinali da banco comprensivi quelli necessari alla cura delle patologie stagionali, spese ordinarie per alimentazione e cura degli animali domestici già inseriti nel nucleo familiare durante la relazione, baby sitter già inserita nell'organizzazione famigliare in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari. Ricarica cellulare.

Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario dovrà dunque intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento ordinario da frazionarsi in 12 rate annue, attesa la natura non alimentare di quest'ultimo, e salvi sempre diversi accordi sottoscritti dalle parti.

II. SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE NON SUBORDINATE AL PREVENTIVO ACCORDO, quelle cioè ritenute in generale nell'interesse dei figli da dividere tra i genitori.

NEL CASO IN CUI IL GENITORE HA ANTICIPATO LE SPESE, il rimborso avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.

La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Le parti hanno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigenze di spesa di figli.

Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.

Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta fiscale o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.

a) SPESE SANITARIE da documentare:

- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- Tickets sanitari;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base e/o dalla figura specialistica pubblica da effettuarsi presso strutture pubbliche o private convenzionate;



b) SPESE SCOLASTICHE da documentare:

- Tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, in particolare per l'università si prevede una copertura fino al primo anno fuori corso;
- Libri di testo nella pubblica ma anche nella scuola privata concordata;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- Dotazione informatica (pc tablet) imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro 300,00.
- Rette per l'asilo nido privato (massimo fino a 36 mesi), in caso di indisponibilità per motivi lavorativi di entrambi i genitori;
- Assicurazione scolastica;
- Fondo cassa richiesto dalla scuola;
- Gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese di scuolabus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) in caso di impossibilità dei genitori per lavoro e di indisponibilità di altri familiari;

c) SPESE EXTRASCOLASTICHE DA DOCUMENTARE

- Tempo prolungato, prescuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- Baby Sitter la cui esigenza sia sorta dopo la disgregazione del nucleo familiare e sia motivata dall'indisponibilità di entrambi i genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari.
- Il primo corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura e simile) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura e saggio finale (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- Spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio acquistati in accordo con l'altro genitore;
- Conseguimento della patente di guida presso la motorizzazione civile;

III. SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE TRA I GENITORI E MODALITA' PER RICHIEDERE IL CONSENSO ALL'ALTRO GENITORE.

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, whatsapp, pec) entro il 5 di ogni mese il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro 10 giorni dalla richiesta; in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

NEL CASO IN CUI IL GENITORE HA ANTICIPATO LE SPESE, il rimborso avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.

La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Le parti hanno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigenze di spesa di figli.



Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.

Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta fiscale o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.

In particolare, anche il genitore che non presti il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:

- *Quando si tratti di ogni attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;*
- *Quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.*

a) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):

- Specialistiche non erogate dal ssn o in libera professione;
- Esami accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal ssn;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia)
- Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psicofisiche diagnosticate;

b) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):

- Iscrizioni, rette e assicurazioni della scuola d'infanzia (a partire dai 3 anni), istituto di istruzione e Universitario privato;
- Per gli studenti fuori sede, alloggio e relative utenze presso la sede Universitaria;
- Corsi di specializzazione e Master;
- Corsi di recupero e lezioni private;
- Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studi all'estero, boyscout;

c) SPESE EXTRA SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):

- Centro ricreativo estivo e gruppo estivo organizzato da enti privati fatta eccezione per l'oratorio, scuole pubbliche o enti territoriali.
- Il corso sportivo o artistico successivo al primo abbigliamento e attrezzature
- Spese per conseguimento patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- Acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- Acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola o dalla università);

DEDUCIBILITA' FISCALE

I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale e assicurativa)

 4

consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.

La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.

Il presente protocollo sarà aggiornato in caso di necessità, modifiche legislative o novità giurisprudenziali rilevanti che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente documento.

Napoli li, 3 marzo 2026

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

[Handwritten signature]
Dot. Gian Piero Scoppa

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dot. Nicola Gratteri

[Handwritten signature]
Dot. Raffaele Falcone
Condirettore D. Dir. e Aff. C. n. 4

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Carmine Foreste
[Handwritten signature]